

COMUNE DI FORMIGINE

(Provincia di Modena)

Repubblica Italiana

CONCESSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI FORMIGINE

- PERIODO 1/09/2023 – 31/08/2028 -

ATTO PUBBLICO

Repertorio n. _____ del _____

L'anno duemila___ addì_____ del mese di _____ in Formigine, nella Residenza Comunale, in via Unità d'Italia n. 26,

AVANTI A ME

Dott.ssa Clementina Brizzi, Segretario generale del Comune di Formigine, autorizzato a rogare gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, domiciliata per la carica presso la medesima sede comunale, senza la presenza di testimoni in quanto non richiesti dalle parti né da me, Pubblico Ufficiale Rogante:

SONO COMPARSI

Da una parte

- _____, nat_ a _____ il __/__/____ - C. F. _____, Dirigente dell'Area "_____" del Comune di Formigine, domiciliat_ per la sua carica presso il Comune stesso, _l_ quale, munito degli occorrenti poteri, interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza del **CONCEDENTE Comune di Formigine**, d'ora in poi anche semplicemente Comune o Concedente, con sede legale e domicilio fiscale in con sede legale e domicilio fiscale a Formigine (MO) - Via Unità d'Italia n. 26 - C.F. 00603990367 e P. Iva 00292430360; e, dall'altra parte:

- _____, nat_ a _____ il __/__/____ - C.F. _____, Presidente / Legale Rappresentante pro-tempore della _____, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della Ditta che rappresenta, _l_ quale interviene e sottoscrive il presente atto, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza

della Ditta _____, con sede legale e domicilio fiscale a _____ - Via _____ n.____ ,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ con n. di iscrizione, C.F. e P.Iva
_____, che, nel contesto dell'atto, sarà indicata anche, per brevità, "Ditta" o "Concessionario";
Concedente e Concessionario, di seguito indicati anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente),

Richiamano

- la L.R. Emilia Romagna n. 19/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 Gennaio 2000";
- la Direttiva Regionale Emilia-Romagna n. 1564/2017 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali";
- il D. Lgs. n. 65/2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 704/2019 "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016";
- le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei, approvate con decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334;
- gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43;

Premettono che

1) con determinazione del Comune di Formigine n. ____ del __/__/____, tra l'altro:

- è stato approvato il progetto ad oggetto "Concessione dei servizi educativi per la prima infanzia";
- sono stati approvati i documenti di competenza ai fini della gara e del contratto;
- si è stabilito di procedere all'acquisizione di tali servizi mediante gara da espletare con procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 173 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito anche Codice), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, procedendo all'acquisizione tramite la Centrale di Committenza dell'Unione, ai sensi della convenzione Rep. Unione n. 178 del 13/07/2017, così come integrata con Rep. 398 del 14/02/2020, e dell'art. 37 del Codice;

2) con determinazione dell'Unione - Centrale di Committenza n. ____ del ____ è stata indetta la relativa gara, alle condizioni prescritte dalla documentazione di gara;

3) con determinazione dell'Unione - Centrale di Committenza n. ____ del ____, a seguito dell'espletamento della gara effettuata tramite l'utilizzo della piattaforma SATER, la stessa è stata aggiudicata al Concessionario, con i seguenti dati economici unitari, IVA esclusa:

- Tariffa nidi d'infanzia - Importo Bambino/mese: € _____;
- Personale educatore - Costo orario: € _____;
- Personale addetto servizi generali - Costo orario: € _____;
- Canone a carico del concessionario: Canone annuale ____% (____ per cento) sugli introiti dei servizi a libero mercato;
- Eventuale Tariffa prolungamento orario per utenti 0/6 anni frequentanti i servizi non in concessione – Importo bambino/mese: € _____;

4) con comunicazione della Centrale di Committenza a registro di sistema SATER n. ____ del ____/____/____ è stata comunicata, tra l'altro, ai partecipanti l'aggiudicazione della suddetta gara, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

5) a seguito dell'esito dei controlli, l'aggiudicazione è divenuta efficace, come da comunicazione della centrale di committenza al Comune, Prot. Unione N. ____ del ____/____/____, con cui, tra l'altro, è stata trasmessa anche la relativa documentazione, conservata agli atti nel fascicolo contrattuale;

6) con determinazione del Comune di Formigine n. ____ del ____, sulla base delle risultanze di gara e della suddetta comunicazione, tra l'altro, si è preso atto dell'aggiudicazione dei servizi di cui in oggetto ed i servizi sono stati affidati al Concessionario;

Tutto ciò premesso, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale della presente concessione, si conviene e si stipula quanto segue:

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse, allegati e documenti contrattuali

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.

2. Le premesse e gli Allegati di cui al presente contratto nonché tutti gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

3. I Documenti Contrattuali (documentazione di gara), che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati:

a. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, in n. ____ facciate, d'ora in poi nel presente atto denominato anche semplicemente "Capitolato";

b. Relazione tecnico-illustrativa, in n. ____ facciate;

c. Offerta tecnica, in n. ____ facciate;

d. Offerta economica, in n. ____ facciate;

e. Piano economico-finanziario asseverato, in n. ____ facciate;

f. Accordo disciplinante oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento UE 679/2016 (di seguito, anche, GDPR), in n. ____ facciate (Allegato "1").

Il documento di cui alla precedente lettera f) è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. I restanti documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) sottoscritti dalle parti, per integrale accettazione, contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti del Comune.

Tutti i documenti si intendono qui integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale, dell'Unione europea e regionale.

5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

Art. 2 - Condizioni generali

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

- a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
- b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
- d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
- e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.

3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

Art. 3 - Oggetto

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento:

A) della gestione in concessione dei seguenti nidi d'infanzia (oggetto principale del contratto):

- Momo 1, Via Monzani, 3 – Casinalbo di Formigine
- Barbolini, Via Mons. Cavazzuti, 9 – Formigine
- Mago di Oz, Via Pirandello, 35/37 – Formigine
- Alice, Via Battezzate – Corlo di Formigine.

B) della gestione in appalto del Centro per Bambini e Famiglie Villa Bianchi, con sede in Via Landucci, 1/a – Casinalbo di Formigine;

C) della gestione in appalto di servizi accessori, educativi ed ausiliari, a supporto e sostegno delle attività (sostegno alle sezioni e ai servizi, realizzazione di progetti specifici di integrazione socio-sanitaria-educativa, prolungamento orario pomeridiano) nelle seguenti strutture a gestione diretta comunale:

- Nido d'infanzia Momo 2, Via Monzani, 3 – Casinalbo di Formigine (n. 1 sezione per max n. 14 bambini)
- Nido d'infanzia Don Zeno, Via XX Luglio 1969, 14 – Colombaro di Formigine (n. 1 sezione per max n. 14 bambini)
- Nido Peter Pan, Via Mons. Cavazzuti, 7/A – Formigine (n. 1 sezione per max n. 21 bambini).

2. Il valore dei servizi in concessione è stimato pari a euro _____ (_____ euro e _____ centesimi); il valore dei servizi in appalto è stimato pari a euro _____ (_____ euro e _____ centesimi) e, pertanto, il valore complessivo stimato del contratto è pari a ad Euro _____, iva esclusa, di cui presunti Euro _____ per rette corrisposte direttamente al concessionario dagli utenti per la frequenza ordinaria al nido d'infanzia e presunti Euro _____ per contributo integrativo delle rette corrisposto dal Comune alle famiglie degli utenti frequentanti e quietanzato al gestore e corrispettivo a favore del concessionario per la gestione del centro per bambini e famiglie e servizi accessori.

3. In particolare, formano oggetto del Contratto:

- a) tutte le attività come descritte nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- b) quanto offerto dal Concessionario con l'offerta tecnica parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- c) l'esecuzione dei servizi a regola d'arte e in conformità alla documentazione di gara;
- d) quant'altro previsto nella documentazione di gara e nell'offerta del Concessionario.

4. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni

caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

5. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

Art. 4 - Durata ed efficacia

1. Il Contratto ha la durata complessiva di anni 5 (cinque), con decorrenza dal 01/09/2023 e termine al 31/08/2028.

2. La durata del Contratto decorre dalla suddetta data del 01/09/2023.

Se è il caso

Si dà atto che lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto è iniziato in data 01/09/2023, come da "Verbale di esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza" sottoscritto dalle parti, nelle more della stipula del presente atto.

Art. 5 - Verifica di conformità

1. Le attività di verifica di conformità sono effettuate da un incaricato, interno od esterno, nominato dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102 del Codice.

2. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento o verifica, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

3. Della verifica di conformità è redatta apposito verbale.

4. Entro sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, è emesso il Certificato di Verifica di Conformità di cui all'articolo 102 del Codice.

Art. 6 - Variazioni

1. Il Concessionario deve apportare tutte le variazioni necessarie ad ottenere le autorizzazioni di legge ed in particolare l'Autorizzazione al funzionamento e l'Accreditamento.

Art. 7 - Modifiche del contratto

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice, ai sensi di quanto indicato negli artt. 4 e 5 del capitolato:

- a) modifiche alla normativa regionale vigente in materia di Autorizzazione al funzionamento e di Accreditamento dei servizi educativi, intervenute successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
- b) lavori e servizi supplementari resi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
- d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
- e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
- f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. I servizi di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della gara o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità di erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;
- c) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
- d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause sopravvenute, non imputabili al Concessionario o al Concedente che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
- e) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
- f) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia ed in particolare di servizi educativi, pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;

3. I servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi di gara. In mancanza di singole voci nei prezzi di gara, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezziari ufficiali di carattere locale, quali prezziari della Provincia di Modena e della Camera di Commercio. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario pari al [indicare numero e lettere] %. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei servizi mediante il ricorso ai prezzi di gara, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei servizi non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.

Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso Concedente. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

4. Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore non può complessivamente eccedere il 50% del valore della concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni. Nel caso che le modifiche di cui al comma 1 sia da imputare ad errori od omissioni del Concessionario, lo stesso Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

6. Le modifiche di cui al presente articolo:

a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario;

b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato e della matrice dei rischi.

7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.

Art. 8 - Ricavi della gestione - Canone

1. Il Concessionario ha diritto alla seguente controprestazione per i servizi prestati:

a) per i servizi in concessione:

- una tariffa mensile per ogni bambino di € _____, IVA esclusa, corrisposta con la riduzione forfetaria del 50% per il mese di settembre ed in misura intera per i restanti mesi da ottobre a giugno, per ciascun anno di durata della concessione;

b) per i servizi in appalto:

- Per il personale educatore impiegato: un costo orario di € _____, per ciascuna persona, IVA esclusa;
- Per il personale addetto servizi generali impiegato: un costo orario di € _____, per ciascuna persona, IVA esclusa.

c) per l'eventuale servizio di prolungamento orario per utenti 0/6 anni frequentanti i servizi non in concessione: una tariffa mensile per ogni bambino di € _____, IVA esclusa.

2. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario:

a) per i servizi in concessione:

- un contributo per ogni bambino, corrisposto con le modalità indicate al precedente comma 1, lett. a), pari alla differenza tra la tariffa offerta dal Concessionario in sede di gara (€ _____, IVA esclusa) e la tariffa corrisposta direttamente dagli utenti secondo quanto stabilito dal Concedente;

b) per i servizi in appalto: i corrispettivi di cui al precedente comma 1, lett. b);

c) per l'eventuale servizio di prolungamento orario per utenti 0/6 anni frequentanti i servizi non in concessione: il corrispettivo di cui al precedente comma 1, lett. c).

3. Fatto salvo quanto previsto al punto precedente non è dovuta la corresponsione di ulteriori contributi o corrispettivi comunque denominati.

4. Per i posti a disposizione del Concessionario a libero mercato, il concessionario stesso stabilisce le tariffe richieste.

5. Il Concessionario dichiara:

a) di essere consapevole che le tariffe a carico degli utenti avviati dal Comune sono stabilite dal Concedente;

b) di essere consapevole che dovrà provvedere ad incassare direttamente le tariffe a carico degli utenti.

6. Il Concessionario corrisponderà al Concedente, a titolo di canone per l'utilizzo degli immobili il ___% (___ per cento) degli introiti derivanti dalla vendita dei posti a libero mercato. Il suddetto canone è corrisposto annualmente, a consuntivo, previa emissione di apposita fattura da parte del Concedente.

SEZIONE II- SOCIETA' DI PROGETTO (se del caso)

Art. 9 - Società di Progetto

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [indicare il numero in cifre] % ([indicare il numero in lettere] per cento)];

b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

▪ *soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [ove il bando abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi]:*

- (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);

- (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);

▪ *soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:*

- (nome del Socio) (• quota % di partecipazione);

- (nome del Socio) (• quota % di partecipazione).

Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i servizi, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel rispetto di quanto stabilito nelle norme di gara come dichiarati in sede di Offerta.

2. Il Concessionario si impegna a:

a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;

b) trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;

c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

d) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo indicato nel bando di gara, pari a euro 50.000,00 (euro cinquantamila e centesimi zero) e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;

e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;

f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 37.

g) comunicare al Concedente immediatamente, e comunque entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la revoca o la sospensione dell'Accreditamento.

Art. 10 - Mutamento della compagine sociale della Società di Progetto

1. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino al termine del contratto;

b) l'ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto da parte di un nuovo socio è ammesso laddove avvenga al fine di sostituire un socio della Società di Progetto che sia stato sottoposto a procedura concorsuale. Il soggetto subentrante indicato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione e la sostituzione avverrà previa autorizzazione del Concedente da rilasciare entro il termine di 60 (sessanta) giorni. E' facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto che si oppongono all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intenderà accettata;

2. Le banche e gli altri investitori istituzionali, che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono entrare nella, e uscire dalla, compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornire preventiva tempestiva comunicazione al Concedente.

3. La cessione delle partecipazioni dei soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, nonché ogni eventuale operazione societaria straordinaria, quali a titolo meramente esemplificativo, le operazioni di fusione, scissione, trasformazione, cessioni di azienda, sono subordinate all'autorizzazione preventiva del Concedente da rilasciare nei tempi e nei modi di cui al comma 1, lettera b).

4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste specificamente dal Codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

5. Non è ammessa la cessione del Contratto.

Art. 11 - Responsabilità solidale dei soci

I soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

Art. 12 - Autorizzazioni

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia, ai sensi della L.R. 25 novembre 2016, n. 19, della Direttiva Regionale Emilia-Romagna n. 1564/2017 in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali e della direttiva regionale approvata con deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2019, n. 704.
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle autorizzazioni al funzionamento e degli accreditamenti dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi della normativa sopra citata.
3. Entro il 31/10/2023 il concessionario dovrà presentare al Comune tutta la documentazione utile al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ed all'accreditamento dei nidi d'infanzia in concessione e dell'autorizzazione al funzionamento del centro per bambini e famiglie gestito in appalto, per i requisiti di propria pertinenza, collaborando attivamente con il personale comunale a ciò preposto, pena la risoluzione del contratto, fatte salve cause di emergenza o forza maggiore, ad esito delle quale il concedente potrà stabilire un nuovo termine perentorio.
4. La mancata concessione o la perdita dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento durante la durata del periodo contrattuale determina la risoluzione immediata del contratto.
5. Si applica inoltre quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, dell'accreditamento e per la vigilanza dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati – norme per il funzionamento della commissione tecnica distrettuale (CTD), reperibile sul sito del Comune di Formigine www.comune.formigine.mo.it, sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali / Atti generali.
6. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

Art. 13 - Obblighi e attività del Concedente

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute secondo i tempi e le modalità previste nel presente contratto e nel capitolato speciale di appalto.

2. Oltre a quanto previsto all'art. 22 del capitolato, compete al Concedente:

- a) mettere a disposizione del Concessionario gli immobili dove saranno effettuati i servizi redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei suddetti immobili;
- b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei servizi;
- c) nominare il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;
- d) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- e) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario, in conformità alla normativa regionale vigente tempo per tempo ed al Capitolato speciale, ed adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
- f) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi del presente contratto;
- b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessate dalla Concessione;
- c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione, se comportano interferenze con i servizi di cui al presente contratto;
- d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del presente contratto.

Art. 14 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".
3. Il Direttore dell'esecuzione esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
4. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

Art. 15 - Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la gestione degli immobili come stabilito dal capitolato speciale.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
 - a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante l'esecuzione dei servizi e la Gestione degli immobili, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
 - b) aver valutato e condiviso il Progetto posto a base di gara, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di esecuzione dei servizi e gestione degli immobili previsti dal Contratto.
3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- a) ottenere e mantenere per tutta la durata contrattuale l'Autorizzazione al funzionamento e l'Accreditamento di cui agli articoli 14 e 20 del capitolato;
- b) provvedere, a proprie cure e spese, all'allestimento del nido "Alice", come proposto con l'offerta tecnica;
- c) mantenere gli immobili ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione di gara e nei Documenti Contrattuali;
- d) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
- e) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- f) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- g) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
- h) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza annuale al Concedente.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione di gara e nel Capitolato speciale.

5. Il Concessionario si impegna altresì a:

- a) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;
- b) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione tutti i chiarimenti richiesti;
- c) partecipare alle visite che il Direttore dell'Esecuzione, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
- d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

- (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dei Servizi;
 - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
 - (iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - (iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- e) inviare periodicamente, almeno una volta l'anno, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, rispetto alle singole voci indicate nel piano economico-finanziario (a titolo indicativo e non esaustivo: ricavi dai posti in concessione e dai posti a libero mercato, spese di personale, spese di manutenzione, ecc).

Art. 15bis – Codice di comportamento

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, il Concessionario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Formigine, approvato con Deliberazione di Giunta n. 7 del 23/01/2014 (scaricabile dal sito del Comune di Formigine all'indirizzo www.comune.formigine.mo.it, sezione l'Amministrazione / Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice di comportamento), e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune.
2. La violazione di quanto stabilito negli atti sopra indicati costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 16 - Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
 - a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione e dei servizi in appalto, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate

nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi;

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione del servizio e della gestione degli immobili di cui al capitolato.

Art. 17 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, prima della stipula del contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario il Codice Identificativo di Gara (CIG), e nella specie **CIG** _____--.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 37 del Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Modena qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. _____ al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 18 - Forza Maggiore

1. Sono cause di forza maggiore gli eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto, di cui all'art. 6 del capitolato.

2. Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da precludere l'utilizzo degli immobili dati in concessione o comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica il successivo articolo in materia di sospensione dei servizi. Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, si procederà alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 365 giorni consecutivi o qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di fruire degli immobili ove si eseguono i servizi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE IV – ARREDO ED ALLESTIMENTO DEL NIDO ALICE

Art. 19 - Arredo ed allestimento del Nido Alice

1. Prima dell'inizio delle attività e a seguito dei lavori di adeguamento sismico, gli spazi interni ed esterni del nido "Alice" dovranno essere completamente allestiti, a cura e spese del concessionario, con gli arredi e le attrezzature necessari alla realizzazione del progetto pedagogico, secondo quanto proposto dalla ditta stessa nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nel progetto relativo all'allestimento degli spazi.

2. A conclusione dell'allestimento sarà redatto apposito verbale di consegna.

3. Alla conclusione della concessione, gli arredi e le attrezzature forniti dall'appaltatore saranno acquisiti nel patrimonio del Comune.

4. Tutti gli arredi forniti dovranno essere completamente rispondenti alle norme di legge e di sicurezza vigenti e dotati delle certificazioni di conformità, che dovranno essere consegnate al Comune prima dell'avvio del servizio.

SEZIONE V – GESTIONE

Art. 20 - Fase di gestione

1. La gestione dei Servizi ha inizio in data 01/09/2023, previa consegna degli immobili.
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3.

Se il caso (se il concessionario ha costituito una società di progetto)

Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2 del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
 - b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale;
 - c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta;
 - d) In ogni caso deve essere garantito il rispetto delle norme regionali in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento.
4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

Art. 21 - Manutenzione degli edifici sede dei nidi d'infanzia

Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili sede dei nidi di infanzia dove si svolgono i servizi, incluse tutte le attività imprevedute o non programmate, secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale, in modo da garantire la piena funzionalità delle strutture per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare gli immobili al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento.

Art. 22 - Altre categorie di servizi

Il Concessionario può fornire servizi a libero mercato, fermo restando che gli stessi non devono interferire con il normale svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, con priorità per i bambini residenti o domiciliati nel Comune di Formigine.

Art. 23 - Sospensione dei servizi

1. La sospensione totale o parziale dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, o qualora l'interruzione del servizio sia dovuta a chiusura conseguente ad apposita ordinanza delle competenti autorità per motivi di igiene, salute, sicurezza pubblica, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione del servizio e alla ripresa del medesimo. La fornitura dei Servizi può essere sospesa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore.

2. Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), in relazione ai quali si applica il precedente articolo 18, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla precedente lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

5. Il Comune può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, trasmettendone tempestiva comunicazione a mezzo pec al concessionario.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) per ogni giornata di mancato funzionamento del servizio, a qualunque titolo, il Comune decurterà la tariffa mensile a bambino per la frequenza dei nidi d'infanzia e, conseguentemente, il contributo integrativo delle rette corrisposto alle famiglie degli utenti frequentanti e quietanzato al gestore, di una quota direttamente proporzionale agli effettivi giorni di sospensione dell'attività in rapporto agli effettivi giorni teorici di funzionamento nel mese di riferimento in base all'ordinario calendario scolastico. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni stabilite dal Comune per casi eccezionali (es. riprogettazioni parziali per mantenimento dei legami educativi a distanza per bambini e famiglie);

b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, sia di almeno 6 (sei) mesi, comportando altresì l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione o, in alternativa, le Parti possono avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario.

7 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Comune dispone la ripresa del servizio, dandone tempestiva comunicazione a mezzo pec al concessionario e, se del caso, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 24 - Controprestazioni per i servizi svolti e Termini di Pagamento

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 e nel capitolato speciale, al Concessionario non è dovuto alcun altro corrispettivo e/o controprestazione per i servizi svolti.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la fornitura dei servizi, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione della controprestazione dovuta. In caso di verifica positiva, il pagamento della controprestazione è effettuato sul conto corrente dedicato, a norma di legge.

3. I pagamenti delle controprestazioni per i servizi svolti avverranno con le modalità stabilite nel Capitolato Speciale. Si precisa che:

a. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, il Comune non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant'altro disciplinato nel capitolato e nel presente contratto, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica;

b. per la parte dei servizi in appalto, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura. La ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze;

c. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte del Concessionario di una o più cartelle di pagamento; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti;

d. ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'Unione provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (G.U. Serie Generale n. 27 del 03/02/2015), le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

4. Le tariffe ed i costi orari richiesti dal concessionario potranno essere adeguati annualmente su richiesta del Concessionario, a partire dal secondo anno, soltanto nel caso in cui i prezzi abbiano subito una variazione superiore al 5% (cinque per cento) e soltanto per la parte eccedente il suddetto 5%, fatte salve diverse indicazioni normative che

dovessero intervenire durante la durata della concessione. Nel caso l'ANAC o l'ISTAT non abbiano provveduto alla determinazione dei prezzi di riferimento relativi al servizio oggetto del presente contratto si applica la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) misurata dall'ISTAT in relazione all'anno precedente e riferita al mese di agosto, con decorrenza dal successivo mese di settembre.

5. Non si procederà all'indicizzazione qualora dall'adeguamento prezzi derivi una extra-reddittività rispetto a quanto indicato dalla ditta nel Piano economico-finanziario presentato in sede di gara; nel caso in cui l'adeguamento prezzi determini solo parzialmente una extra-reddittività, si procederà all'indicizzazione solo per la quota parte non eccedente.

Art. 25 - Autorizzazione al funzionamento e Accreditamento

1. Ai sensi della normativa regionale vigente il Concessionario è tenuto ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento per i nidi d'infanzia gestiti in concessione e per il centro per bambini e famiglie gestito in appalto e ad ottenere l'accreditamento per i nidi d'infanzia gestiti in concessione, per gli aspetti di propria competenza, secondo la normativa regionale vigente in materia.

2. La mancata concessione o la perdita dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento durante la durata del periodo contrattuale determina la risoluzione immediata del contratto.

Art. 26 – Tariffe

1. Per l'erogazione dei Servizi in concessione si applicano le tariffe offerte in sede di gara dal concessionario, fermo restando che:

- agli utenti verranno applicate le tariffe fissate dal Comune di Formigine, che il concessionario provvederà a riscuotere direttamente;
- la differenza tra la tariffa offerta in sede di gara dal concessionario e la tariffa a carico diretto dell'utente sarà corrisposta al Concessionario direttamente dal Concedente, a titolo di contributo integrativo delle rette corrisposto dal Comune alle famiglie degli utenti frequentanti e quietanzato al gestore, di importo variabile a seconda della retta pagata dagli utenti, tale da ricondurre, insieme alla retta dovuta dagli utenti, alla tariffa mensile a bambino offerta dalla ditta in sede di gara.

2. Per l'erogazione dei Servizi a libero mercato, il Concessionario stabilisce autonomamente le tariffe da applicare.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

Art. 27 - Equilibrio Economico Finanziario

Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base degli indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario.

Art. 28 - Riequilibrio Economico Finanziario

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6 del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario stesso

Ai fini della revisione del piano economico-finanziario si fa riferimento agli eventi di disequilibrio indicati all'art. 6 del capitolato ed alla matrice dei rischi Allegato B) al capitolato.

2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 38. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 38, comma 2.

SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29 - Cauzioni

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario ha prestato la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.

La predetta garanzia n. _____ rilasciata da _____, in data _____, è pari al _____ del valore complessivo stimato del contratto.

Se il caso

L'importo di garanzia tiene conto della riduzione del ____% prevista dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la Ditta è in possesso di _____.

2. Tra l'altro, il Comune ha il diritto di valersi della garanzia:

- a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della ditta;
- b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque legati al presente contratto;
- c. in caso di risoluzione contrattuale ed in tutti i casi previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

3. Il Concessionario dovrà reintegrare la garanzia, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione

scritta di escussione, parziale o totale, della garanzia stessa, trasmessa dal Comune tramite posta elettronica certificata, qualora lo stesso abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Il mancato reintegro costituisce causa risolutiva espressa.

Art. 30 - Polizze assicurative

1. Fermo restando quanto stabilito nel capitolato ed in tutta la documentazione di gara, la Ditta assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, che non risultino espressamente a carico del Comune.

Il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno e infortunio, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti / soci / collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura ed infortuni che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto del contratto.

La ditta è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.

La Ditta risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento delle prestazioni, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare; la Ditta si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.

Sono a carico del Concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

La ditta inoltre obbligata a tenere indenne e sollevato il Comune da qualsiasi infortunio, diretto ed indiretto, di cui gli utenti dei servizi di cui trattasi dovessero essere oggetto.

Il Comune rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

2. Il Concessionario ha stipulato le seguenti polizze, come previsto nel capitolato e con tutte le caratteristiche in esso stabilite:

A. polizza assicurativa _____ n. ____ del _____ rilasciata da _____, *valida fino a _____*, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività nell'esecuzione della concessione. Tale polizza prevede i seguenti *massimali (nota per concorrenti: tali massimali non potranno essere inferiori ai minimi previsti nel capitolato)*:

a) per Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO): massimale unico per sinistro, per persona e per danni a cose per _____ € _____

B. Polizza assicurativa per Infortuni _____ n. _____ del _____ rilasciata da _____, *valida fino a _____*, per infortuni che possano verificarsi agli utenti dei servizi gestiti, durante lo svolgimento di tutte le attività, svolte in qualsiasi momento dell'anno, con garanzie e capitali di seguito indicati:

- Euro _____ in caso di morte;
- Euro _____ in caso di invalidità permanente;
- Euro _____ in caso di spese sanitarie da infortunio (con inclusione lenti da vista ed indennizzi per denti e spese e/o cure odontoiatriche).

I massimali previsti dalla polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dalla Ditta sia nei confronti di terzi sia nei confronti del Comune.

3. La copertura assicurativa deve essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale. Pertanto, in caso di scadenza della polizza in corso di contratto, è obbligo ed onere dell'Appaltatore procedere al suo rinnovo in modo da garantire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa dei servizi.

4. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere

direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

6. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 37 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

7. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

Se il caso Art. 31 - Garanzie del Concessionario per i Finanziatori

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

Art. 32 - Clausola Risolutiva Espressa

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto, come indicato nel contratto stesso e nel Capitolato speciale, da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione, tramite PEC, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 60 (sessanta) giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

Art 32bis. Inadempienze e penali

Per le inadempienze e le penali si rinvia al Capitolato.

Art. 33 – Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 32 e 34 e dal Capitolato speciale, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 38, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a *[indicare l'ufficio e il nominativo del responsabile]*, all'indirizzo di posta elettronica certificata *[indicare PEC]* del Concessionario e per conoscenza a quello degli eventuali Finanziatori e deve

contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

a) applicazione di n. 5 (cinque) penali nel corso del periodo contrattuale; superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale;

b) perimento totale o parziale degli immobili ovvero grave danneggiamento degli stessi a causa di inadeguata o carente manutenzione;

c) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui al presente contratto ed al Capitolato Speciale;

d) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;

e) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;

f) se il caso, mutamento della compagine sociale della Società di Progetto in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;

g) grave violazione delle obbligazioni di cui all'offerta tecnica;

h) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;

i) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità degli immobili;

(ii) tutti i costi necessari affinché gli immobili siano ripristinati;

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 60 (sessanta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. se il caso

Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

Art. 34 - Risoluzione del contratto per reati accertati e mancanza autorizzazioni

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione entro il 31/10/2023 della documentazione utile al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ed all'accreditamento dei nidi d'infanzia gestiti, per i requisiti di pertinenza del concessionario, fatte salve cause di emergenza o forza maggiore ad esito delle quali il concedente potrà stabilire un nuovo termine perentorio; mancato ottenimento dell'Autorizzazione al funzionamento e/o dell'Accreditamento; decadenza o revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
- c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;

d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 33, comma 3.

Se il caso

Art. 35 - Sostituzione del Concessionario

1. Qualora si verificchino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 36 e 37, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia

vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 36.

5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all'articolo 33, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

Art. 36 - Risoluzione per Inadempimento del Concedente

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Responsabile Unico del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata _____ del Concedente *e per conoscenza a quello dei Finanziatori* e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessionario alla data di invio della diffida stessa.

2. Esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dei servizi, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria del servizio fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, si applica l'art. 176, comma 4 del codice, per quanto applicabile in relazione agli investimenti, in quanto trattasi di concessione di servizi, fatte salve eventuali modifiche normative successivamente intervenute.

4. Al fine di quantificare quanto dovuto ai sensi del precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'esecuzione, apposito verbale entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Art. 37 - Revoca della Concessione

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata [indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata] del Concessionario *e, se il caso, per conoscenza a quello dei Finanziatori.*

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 36, commi 3, 4 e 5.

Art. 38 - Recesso

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto, la Parte interessata può recedere dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dell'allestimento del nido "Alice" realizzato conformemente alla Documentazione di gara e dell'eventuale completamento/sostituzione degli arredi negli altri nidi d'infanzia in concessione, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'allestimento non sia ancora stato effettuato, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione dell'allestimento eseguito conformemente alla Documentazione di gara;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché l'allestimento e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione di gara.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 dovranno essere corrisposte entro 120 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al medesimo comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

(se il caso) Tali somme sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dei servizi alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

Art 39 - Effetti della cessazione del contratto

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, degli immobili e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario dei predetti immobili, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo degli immobili e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi

necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione di lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte delle entrate derivanti dalla concessione a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3. Nel caso in cui, al termine del contratto, il Concedente non fosse riuscito a completare la procedura per un nuovo affidamento, per cause non imputabili allo stesso, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante il Concessionario in essere è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto, fino ad un massimo di 6 mesi dalla scadenza (cd. proroga tecnica).

4. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del nuovo Concessionario.

Se il caso Art. 40 - Rifinanziamento

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.

2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.

3. Qualora il rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario, verificati attraverso l'inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, detti benefici saranno condivisi con il Concedente in misura pari a un massimo del 33%.

4. Le Parti concordano le seguenti modalità di pagamento a favore del Concedente dei benefici frutto della condivisione predetta: mediante la riduzione del Corrispettivo.

Art. 41 - Monitoraggio

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nella matrice dei rischi (allegata al Capitolato), il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettere f) e h), e comma 5.

Art 42 - Comunicazioni

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: _____

b) per il Concessionario: _____.

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

Art. 43 - Trattamento dei Dati Personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale. Con la sottostante firma, il Concessionario presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

2. Si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Formigine con sede in Via Unità d'Italia, 26 - 41043 Formigine (MO), PEC: comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it;

- b) Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, Tel. 051/6338860, e-mail dpo-team@lepida.it, segreteria@pec.lepida.it;
- c) Si fa espresso rinvio al sito del comune per quanto riguarda l'informativa in materia di privacy:
<https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy>.

Art. 44- Sicurezza e riservatezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma; di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione, senza l'espressa autorizzazione del Comune.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune e per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Comune.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 1 a 5, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della ditta stessa a gare e appalti, previa comunicazione al Comune delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Concedente attinente le procedure adottate dal Concessionario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. Il Concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Comune.

Art . 45 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento

U.E. 679/2016

1. In esecuzione del presente contratto, il Concessionario effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato (Allegato 1) al presente contratto quale parte integrante e sostanziale al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche, "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. il Concessionario è, pertanto, designato dal Comune quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art 46 - Foro Competente

1. Qualsiasi controversia relativa al presente contratto è di competenza esclusiva del Foro di Modena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art . 47 - Modalità di risoluzione alternativa delle controversie

1. In ogni caso se ricorrono le condizioni si può procedere mediante l'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del Codice o mediante la transazione di cui all'articolo 208 del Codice.

Art. 48 - Spese contrattuali e registrazione

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione telematica. Le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, l'imposta si applica in misura

fissa.

3. L'imposta di bollo forfetaria di € 45,00 dovuta sul contratto digitale e la relativa copia per la registrazione è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007. *L'imposta di bollo dovuta sull'Allegato "___", pari a Euro ___ è assolta versando l'importo tramite modello F24.*

Ovvero

3. Il Concessionario, essendo una Cooperativa Sociale, ha diritto all'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 ed alla riduzione del 50% dei diritti di segreteria ai sensi della Tab. D – norme speciali punto 9 – della L. 604 dell' 08.06.1962

Art. 49 - Rinvio al Codice Civile e ad altre disposizioni di legge vigenti

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento, oltre che al Capitolato ed alla documentazione di gara, al codice civile, alla normativa nazionale applicabile, alla normativa regionale in materia di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia ed all'ulteriore normativa in materia.

E richiesto io Segretario Generale, ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ___ (___) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, per cui a conferma lo sottoscrivono, con me Segretario Generale rogante, con firma digitale valida alla data odierna.

COMUNE DI FORMIGINE

Il Dirigente Area 1

Il Legale Rappresentate

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Clementina Brizzi